



Sezione Affari Generali e Documentali  
Ripartizione Affari Generali  
P.le Europa, 1 - I - 34127 - TRIESTE  
Tel. +39 040 5583092 Fax +39 040 5583093 e-mail aagg@amm.univ.trieste.it

Prot. 39127  
Trieste, 26/11.2003

Titolo I Classe 3  
Allegati 1

N. 1816 /2003

### IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Trieste, e in particolare gli artt. 5 e 6;
- VISTA** la Legge 11 novembre 1975, n. 584 "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico";
- VISTI** la Legge 24 novembre 1981, n° 689 "Modifiche al sistema penale", la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.12.1995 "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori della pubblica amministrazione, la Circolare del Ministro della Sanità 28.3.2001, n° 4 "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo", la Legge 28 dicembre 2001, n° 448 ( art. 52, punto 20 ) "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", la Legge 16 gennaio 2003, n° 3 ( art. 51 ) "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" nonché il Decreto-legge 3 marzo 2003 n° 32 ( art. 6 ) "Disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel settore sanitario".
- VISTA** la deliberazione del Consiglio di amministrazione dd. 28.10.2003, con cui, sentito il Senato accademico dd. 27.10.2003, è stato approvato un nuovo Regolamento per l'applicazione delle norme relative al divieto di fumo negli ambienti dell'Università degli Studi di Trieste;

### DECRETA

1. Viene data esecuzione ed efficacia al "Regolamento per l'applicazione delle norme relative al divieto di fumo negli ambienti dell'Università degli Studi di Trieste", nel testo posto in allegato al presente decreto sub All. 1.
2. Viene abrogato contestualmente il precedente Regolamento, emanato con D.R. n. 655/AG dd. 20.7.1998, e successivamente modificato con D.R. 534/AG dd. 12.11.2001 e D. R. 683/AG dd. 31.12.2001.
3. Il "Regolamento per l'applicazione delle norme relative al divieto di fumo negli ambienti dell'Università degli Studi di Trieste" di cui all'art. 1, posto in allegato al presente decreto sub All. 1, entra in vigore il giorno successivo alla sottoscrizione del presente decreto.

IL RETTORE



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME  
RELATIVE AL DIVIETO DI FUMO  
NEGLI AMBIENTI DELL'UNIVERSITA' DI TRIESTE**

**Art. 1 - Campo di applicazione e riferimenti normativi**

Il presente regolamento viene emanato al fine di disciplinare il divieto di fumo nei locali delle Strutture dell'Università degli Studi di Trieste, ai sensi della seguente normativa:

1. Legge 11 novembre 1975, n° 584 *"Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico"*;
2. Legge 24 novembre 1981, n° 689 *"Modifiche al sistema penale"*;
3. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 *"Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori della pubblica amministrazione"*;
4. Circolare del Ministro della Sanità 28 marzo 2001, n° 4 *"Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo"*;
5. Legge 28 dicembre 2001, n° 448 ( art. 52, punto 20 ) *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" ( legge finanziaria 2002 )*;
6. Legge 16 gennaio 2003, n° 3 ( art. 51 ) *"Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione"*;
7. Decreto-legge 3 marzo 2003 n° 32 ( art. 6 ) *"Disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel settore sanitario"*.

**Art. 2 - Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento che disciplina, in ambito universitario, il divieto di fumo si intende per:

1. **Strutture:** gli Uffici Amministrativi, le Presidenze di Facoltà, i Dipartimenti, i Centri Servizi nonché ogni altra unità organizzativa e/o amministrativa che opera al di fuori delle predette strutture, istituita o amministrata dall'Università.
2. **Locali aperti al pubblico:** locali ai quali la generalità degli amministrati e degli utenti può accedere, negli orari stabiliti, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi, al fine di usufruire dei servizi istituzionali ovvero gli uffici istituzionalmente deputati a fornire servizi al pubblico, compresi i dipendenti, le aule, le biblioteche, le sale di lettura, le sale di riunione, i musei, i laboratori, le aree di transito quali atri corridoi e scale interne ed infine i servizi igienici; in questi locali **vige il divieto di fumo**.
3. **Locali non aperti al pubblico:** locali nei quali non vengono erogati istituzionalmente servizi alla generalità degli utenti o dei dipendenti ovvero uffici e studi delle strutture in genere: in essi il **divieto di fumo può essere applicato** qualora il locale sia stabilmente occupato da due o più soggetti, uno dei quali sia non fumatore, **deve essere applicato** nel momento in cui si ricevono studenti, colleghi e visitatori in genere.
4. **Smoking areas:** locali chiusi fruibili dalla generalità degli utenti nei quali è **consentito fumare**, sempre che siano opportunamente attrezzati per un sufficiente ricambio d'aria.



**5. Addetti alla sorveglianza:** persone formalmente e individualmente identificate, alle quali è affidato il compito di verificare il rispetto del divieto di fumo di cui alla Legge 584/75 e successive modifiche e integrazioni, e di contestare le eventuali infrazioni (l'attività di sorveglianza rientra nei compiti istituzionali dei dipendenti a prescindere dal loro stato giuridico e dalla loro qualifica di inquadramento).

**Art. 3 – Soggetti per i quali è vigente il divieto di fumo**

Presso l'Università degli Studi di Trieste, il divieto di fumo vige nei locali contrassegnati da apposita segnaletica: il divieto si applica ai dipendenti, agli utenti ed a chiunque, a qualunque titolo, frequenti i locali dell'Università.

**Art. 4 – Compiti dei Responsabili di Struttura in ordine all'applicazione del divieto di fumo**

Ai Responsabili di Struttura spettano i seguenti compiti:

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, individuare, con atto formale, i locali della struttura cui sovrintendono, dove applicare il divieto di fumo (art. 2 del regolamento, commi 2 e 3).
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, individuare, con atto formale, qualora non l'abbiano già fatto, uno o più soggetti addetti alla sorveglianza del divieto di fumo e all'accertamento delle infrazioni.
3. Formare, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, i soggetti di cui al comma 2, e sorvegliarne l'operato: in assenza della nomina di tali soggetti il Responsabile della struttura è tenuto a svolgerne le funzioni.
4. Provvedere affinché, nei locali di cui al comma 1, siano apposti i cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della normativa di riferimento, delle sanzioni applicabili e del nominativo degli addetti alla sorveglianza.
5. Individuare e segnalare uno o più locali quali "smoking areas" (art. 2, comma 4).

**Art. 5 – Compiti degli addetti alla sorveglianza dell'applicazione del divieto di fumo**

Gli addetti alla sorveglianza del divieto di fumo debbono:

1. Sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutti i locali segnalati di cui all'art. 2, commi 2 e 3.
2. In caso di trasgressione al divieto, provvedono alla redazione del verbale di accertamento mediante la modulistica fornita dall'Amministrazione universitaria, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità.
3. Individuano l'ammenda da comminare ( art. 7, comma 2 ).
4. Consegnano al trasgressore, la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento, ed inviano al Servizio di Prevenzione e Protezione la seconda copia, nonché la terza copia ( Prefettura di Trieste ).

**Art. 6 – Compiti dell'Amministrazione universitaria**

1. Avvalendosi della Ripartizione Servizi Generali:

- Predisporre i moduli di "verbale di accertamento di trasgressione alle disposizioni in materia di divieto di fumo", sulla base di quanto elaborato dal Servizio di Prevenzione e Protezione.
- Distribuisce alle strutture i blocchetti di moduli di cui al punto precedente.



- Predispone i cartelli, ove apporre il nominativo degli addetti alla sorveglianza e all'accertamento, con l'indicazione del divieto di fumo, delle norme legislative di riferimento e delle sanzioni applicabili.
2. Avvalendosi del Servizio di Prevenzione e Protezione:
- Organizza degli incontri formativi con gli addetti alla sorveglianza del divieto di fumo.
  - Organizza la raccolta dei verbali di accertamento.
  - Organizza la raccolta delle ricevute di pagamento delle sanzioni, pervenute da parte dei trasgressori.
  - Trasmette, in caso di mancato pagamento della sanzione entro sessanta giorni, il rapporto alla Prefettura di Trieste, per i provvedimenti di competenza.

**Art. 7 – Sanzioni per le violazioni del divieto di fumo.**

1. L'infrazione al divieto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50 Euro ad un massimo di 500 Euro; la misura della sanzione viene raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni.
2. Il personale addetto alla sorveglianza del divieto di fumo comminerà al contravventore di norma la sanzione minima (50 Euro), una sanzione intermedia (250 Euro) in caso di recidiva, una sanzione massima (500 Euro) in caso di ulteriore recidiva; ovviamente la sanzione viene raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o lattanti o bambini di età inferiore a dodici anni.

**Art. 8 – Sanzioni a chi è tenuto a rendere operativa la legge sul divieto di fumo.**

1. La Legge 11 novembre 1975, n° 584 e successive modifiche ed integrazioni, qualora la stessa non sia resa operante o non venga fatta rispettare, prevede una ammenda che va da un minimo di 300 Euro ad un massimo di 3000 Euro.
2. L'ammenda ricade sulla persona che è stata formalmente incaricata di provvedere al controllo del divieto di fumo o in assenza di tale figura, sul dirigente della struttura.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Nome e indirizzo struttura.....

PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO

Processo verbale n° .....

L'anno ..... il giorno .....del mese di ..... alle ore .....
nel locale ..... il sottoscritto

..... Funzionario incaricato dell'accertamento e contestazione delle
violazioni del divieto di fumo di cui all'articolo 1 della Legge 11 Novembre 1975 n° 584,
accerta che:

il sig./la sig ra .....nato/a a .....
residente a .....documento identità .....

ha violato le disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 11 Novembre 1975 n° 584 in quanto
.....
commina allo stesso/a una ammenda pari a .....Euro e gli/ le consegna il
bollettino di versamento con le opportune istruzioni.

Il trasgressore ha chiesto che sia inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:

.....
.....

Il trasgressore

Il verbalizzante

.....

Avvertenza: A norma dell'articolo 16 della Legge 20 Novembre 1981 n° 689, è ammesso il pagamento della
somma, entro il termine di giorni 60 dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla
notificazione degli estremi della violazione.

Il pagamento deve essere eseguito indicando nella causale la data, il n° del verbale e la struttura che lo ha
emesso: dell'avvenuto pagamento, il trasgressore deve darne comunicazione al Servizio di Prevenzione e
Protezione dell'Università degli Studi di Trieste, presentando o inviando copia della ricevuta del versamento
(in tal caso attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno ) entro 75 giorni dalla contestazione.

Trascorsi inutilmente i 75 giorni, il Servizio di Prevenzione e Protezione, provvederà ad inoltrare il rapporto
alla Prefettura di Trieste ( art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n° 689 ).

copia per il trasgressore/
copia per il Servizio Prevenzione e Protezione/
copia per la Prefettura di Trieste/
copia per la Struttura